



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI  
VII SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Dr. Gian Piero Scoppa   | Presidente   |
| Dr. Francesco Paolo Feo | Giudice      |
| Dr.ssa Loredana Ferrara | Giudice rel. |

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 18.3.2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza iscritta al n. R.G. P. U. 119-1/2026 da [REDACTED] (c.f. [REDACTED] ed ivi residente al [REDACTED]

letta la domanda presentata dal ricorrente in data 18.2.2026 di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d. lgs. n. 14 del 2019 e ss. modifiche (CCII); ritenuto sussistere ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Napoli; esaminata la documentazione allegata;

letta la relazione dell'OCC ex art. 269 CCII sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo sulla domanda nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

preso atto che il proponente rientra tra i soggetti rispetto ai quali è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che dagli atti risulta che il proponente si trovi in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 lett. c) CCII;

tenuto conto che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII;

ritenuto che in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del consumatore, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa istanza;



ritenuti soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

nomina giudice delegato il dr. Marco Puglese;

nomina liquidatore della procedura il dr. Paolo Binetti già OCC;

ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori;

asigna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., applicandosi l'art. 10, comma 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Così deciso il 18.03.2026.

Il Giudice est.

dr.ssa Loredana Ferrara

Il Presidente

Dr. Gian Piero Scoppa

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Ssa Antonietta Terracciano, Magistrato Ordinario in Tirocinio (d.m. 4.4.2025).

